



CITTA' DI  
COLLEGNO 

**PROVINCIA DI TORINO**

*Settore Urbanistica e Ambiente*

**Relazione di controdeduzione alle osservazioni e proposte alla Variante n. 14, parziale, al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/77, n. 56 e s.m.i.**

Collegno, marzo 2011

**Il Dirigente di Settore  
(Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO)**

**Il Segretario Generale  
(Dott. Angelo TOMARCHIO)**

**Il Sindaco  
(Silvana ACCOSSATO)**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 30/11/2010 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/77 n. 56 e s.m.i., il Progetto Preliminare di Variante n. 14, parziale, al vigente PRGC.

Il progetto di Variante urbanistica è stato regolarmente trasmesso alla Provincia di Torino per gli adempimenti di competenza con istanza in data 15/12/2010, prot. n. 73909.

La Provincia di Torino, con deliberazione di Giunta n. 31-1328/2011 del 25/01/2011, pervenuta a questa Amministrazione con nota prot. 4953 in data 01/02/2011, ha dichiarato la compatibilità della Variante, parziale, con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento.

Per quanto attiene alla fase di pubblicazione della Variante, si evidenzia che la stessa è stata regolarmente eseguita secondo le indicazioni previste dalla citata Legge Urbanistica Regionale. Il Progetto Preliminare è stato depositato presso l'Ufficio competente ed è stato pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, dal 16/12/2010 al 14/01/2011.

La fase delle osservazioni è stata determinata ai sensi di Legge in quindici giorni consecutivi dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, e precisamente dal 30/12/2010 al 14/01/2011. Nei termini di legge **sono pervenute le seguenti due osservazioni** alla Variante urbanistica:

- Osservazione n° 1, prot. n. 0001507 del 13/01/2011, a firma del sig. BOSCO Massimo, in qualità di proprietario delle aree individuate al Catasto Terreni del Comune di Collegno al foglio 3, particelle 68-292-293-294-296-498, relativa all'adeguamento delle fasce di rispetto stradali alle categorie del Nuovo Codice della strada e relativo codice di attuazione.  
L'osservazione pervenuta chiede che venga ridotta o mantenuta la fascia di rispetto nella configurazione prevista dal vigente PRGC nelle aree di proprietà sopracitate, localizzate a nord della tangenziale e ad ovest di cascina Gay, nel tratto in cui è presente un allargamento della sede autostradale.  
In particolare chiede che in quel tratto la fascia di rispetto venga riportata alla precedente configurazione (ovvero 60 metri dalla carreggiata anziché 60 metri dal confine stradale, cioè di proprietà, come previsto dalla variante 14) o addirittura ridotta a 40 m in modo da non penalizzare la possibilità di utilizzo dei terreni di proprietà per l'eventuale realizzazione di strutture rurali contigue a quelle esistenti per utilizzarle come deposito scorte o magazzini.
- Osservazione n° 2, prot. n. 0001848 del 14/01/2011, a firma del dott. FOLONARI Fabrizio, in qualità di legale rappresentante della società QUADRIFOGLIO S.S. proprietaria della cascina Pansa e dei terreni di pertinenza individuati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano ed al Catasto Terreni del Comune di Collegno al foglio 2, particella 892, subalterni 1-2-3 ed al foglio 2, particella 50 più altri fabbricati e terreni localizzati sul territorio del Comune di Torino, relativa alla previsione del PRGC di Collegno, circa un ramo di svincolo tra il corso Regina e l'ex SS 24 e la conseguente fascia di rispetto stradale. Tale previsione pregiudicherebbe un eventuale intervento di riuso della suddetta cascina.  
Nello specifico, chiede di intervenire sull'incongruenza fra il PRGC di Collegno (che prevede tale raccordo) e quello di Torino (che non lo prevede), eliminando detta ipotesi viaria e la conseguente fascia di rispetto.

Alle osservazioni pervenute si ritiene di controdedurre come segue:

## CONTRODEDUZIONI

L'osservazione n° 1 prot. n. 0001507 del 13/01/2011, è considerata NON ACCOGLIBILE.

Il criterio adottato per la ridefinizione della fascia di rispetto stradale è basato sul Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. ( G.U. n. 114 dell' 8 maggio 1992) e conseguente Regolamento d'esecuzione e d'attuazione approvato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.. In base a tale normativa, e come già indicato nel Progetto di Variante, la fascia di rispetto della Tangenziale (classificata come strada di tipo "A" dal C.d.S.) fuori dai centri abitati non può essere inferiore a 60 mt dal confine stradale. Come stabilito all'art. 3, comma 1, punto 10 del C.d.S., il confine stradale è definito come segue:

*limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.*

Alla luce di quanto sopra, e verificato che l'allargamento delle sede stradale in località "cascina Gay", oltre ad essere classificato dal PRGC come sedime stradale, risulta incluso nella proprietà A.T.I.V.A., lo stesso allargamento deve essere considerato come riferimento obbligatorio per la determinazione della fascia di rispetto della viabilità.

Per questi motivi, l'osservazione è da ritenersi **NON ACCOGLIBILE**.

L'osservazione n° 2, prot. n. 0001848 del 14/01/2011, è considerata NON CONTRODEDUCIBILE

L'osservazione non è controdeducibile in quanto tratta un aspetto legato alla viabilità in previsione che non è oggetto della variante 14.

La verifica del permanere della necessità del ramo stradale in argomento (e della conseguente fascia di rispetto), potrà essere demandata ad un successivo momento nel quale affrontare le questioni connesse alla fattibilità dell'intervento sulla cascina e alla congruenza tra le previsioni dei Piani Regolatori dei Comuni di Collegno e Torino.

Per questi motivi e come ultima analisi, l'osservazione è da ritenersi **NON ACCOGLIBILE**.

Pertanto, per i motivi di cui sopra, le osservazioni non hanno comportato modifiche agli elaborati del progetto Definitivo rispetto a quelli del Progetto Preliminare adottato.